Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 210

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 23 agosto 1956 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica con suo decreto del 29 aprile 1956 su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dal regio decreto 30 aprile 1851 ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottonominate, in premio della coraggiosa e filantropica azione compiuta nel giorno e nel luogo sottoindicati:

Medaglie d'oro

Alla memoria di **BREMBILLA Giuseppe,** il 24 settembre 1954 in Venezia.

Assistente presso un reparto chimico di uno stabilimento industriale, essendo due operai rimasti in seguito ad un incidente privi di sensi sul fondo di un saturatore, con encomiabile spirito altruistico ed assoluto sprezzo del pericolo, si offriva prontamente di calarsi in detto saturatore per soccorrere i pericolanti ma investito anch'egli dalle esalazioni cadeva vittima del proprio generoso, eroico impulso. Nobile esempio di attaccamento al dovere e sprezzo del pericolo, spinti all'estremo sacrificio.

Alla memoria di **ALESSI Damiano,** operaio, il 24 settembre 1954 in Venezia.

Visto un compagno di lavoro che, disceso in un saturatore per effettuarne la pulizia, era rimasto inanime sul fondo, colpito da sintomi di asfissia, sprezzante del pericolo cui si esponeva e spinto da nobile spirito di solidarietà umana, non esitava a calarsi nel saturatore medesimo in soccorso del pericolante. Investito anch'egli dalle esalazioni, veniva frustrato nell'eroico impulso, restando vittima della propria abnegazione spinta sino al supremo sacrificio.

Medaglia d'argento

BIANCHIN Lelio, il 24 settembre 1954 in Venezia.

Con encomiabile sprezzo del pericolo ed alto spirito altruistico, si offriva prontamente di intervenire in soccorso di tre dipendenti da una azienda chimica rimasti asfissiati sul fondo di un saturatore; ma investito anch'egli dalle venefiche esalazioni era costretto a desistere dal suo generoso sforzo.

Il Presidente della Repubblica con suo decreto del 5 maggio 1956, su parere della Commissione predetta, ha concesso le seguenti medaglie d'oro:

In commutazione di quella d'argento già conferita alla memoria di **CHIODI Dionisio Romeo,** il 19 agosto 1953 in Roma.

Accortosi che il fratello e due coetanei, in compagnia dei quali si era recato a prendere un bagno in uno stagno, erano in procinto di annegare, nonostante la sua ancor giovanissima età, non si perdeva di animo e senza frapporre indugi, pure conscio del grave pericolo cui si esponeva, si lanciava coraggiosamente in loro soccorso. Ricondotto a riva il fratello e dopo faticosi sforzi anche uno dei coetanei, non pago dell'opera compiuta ed animato soltanto da generoso spirito altruistico, si rituffava ancora in acqua per salvare il terzo fanciullo. Ormai stremato di forze, non riuscendo a trattenere a galla il pericolante che gli si era avvinghiato alle spalle immobilizzandolo, scompariva con lui sott'acqua rimanendo vittima del suo disperato, eroico impulso.

Alla Bandiera del **CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA** febbraio 1956.

Nel corso di calamitose, persistenti bufere di neve, abbattutesi con inusitata, eccezionale violenza su molte regioni dell'Italia centro-meridionale, il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonostante le proibitive avversità del tempo, si prodigava con valoroso ardire nelle operazioni di soccorso. Lo strenuo impiego dei suoi reparti consentiva di raggiungere, rifornire, assistere le popolazioni nei centri abitati rimasti isolati e il salvataggio di numerose vite umane. Con slancio spesso portato al limite del sacrificio, talvolta eroico per lo sprezzo del pericolo dimostrato dagli uomini, il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si rendeva ancora una volta meritevole della riconoscenza della Nazione e degno delle sue più nobili tradizioni.

(3551)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 luglio 1956, n. 923.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione universale sul diritto d'autore, firmata a Ginevra il 6 settembre 1952, e dei Protocolli n. 2 e n. 3 annessi alla Convenzione stessa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione universale sul diritto d'autore, firmata a Ginevra il 6 settembre 1952, nonchè i Protocolli n. 2 e n. 3 annessi alla Convenzione stessa.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed ai Protocolli suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, a termini dell'art. IX della Convenzione e delle disposizioni contenute nei Protocolli stessi.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione del n. 4 dell'art. IV della suddetta Convenzione, le opere tutelate in virtù della Convenzione stessa non potranno godere in Italia di un periodo di tutela superiore a quello stabilito, per

la categoria alla quale appartengono, dalla legge dello Stato contraente di cui l'autore è cittadino, se si tratta di opere non pubblicate, e, se si tratta di opere pubblicate, dalla legge dello Stato contraente in cui dette opere sono state pubblicate per la prima volta.

Se la legislazione di uno Stato contraente prevede due o più periodi di protezione, le opere che non risultino comunque protette nel secondo o in uno dei successivi, non potranno, in questi stessi periodi, essere protette in Italia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

Convention universelle sur le droit d'auteur

Les Etats contractants,

Animés du désir d'assurer dans tous les pays la protection du droit d'auteur sur les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques,

Convaincus qu'un régime de protection des droits des auteurs approprié à toutes les nations et exprimé dans une convention universelle, s'ajoutant aux systèmes internationaux déjà en vigueur, sans leur porter atteinte, est de nature à assurer le respect des droits de la personne humaine et à favoriser le développement des lettres, des sciences et des arts,

Persuadés qu'un tel régime universel de protection des droits des auteurs rendra plus facile la diffusion des œuvres de l'esprit et contribuera à une meilleure compréhension internationale,

Sont convenus de ce qui suit:

Article I

Chaque Etat contractant s'engage à prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer une protection suffisante et efficace des droits des auteurs et de tous autres titulaires de ces droits sur les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques, telles que les écrits, les œuvres musicales, dramatiques et cinématographiques, les peintures, gravures et sculptures.

Article II

1. Les œuvres publiées des ressortissants de tout Etat contractant ainsi que les œuvres publiées pour la première fois sur le territoire d'un tel Etat jouissent, dans tout autre Etat contractant, de la protection que cet autre Etat accorde aux œuvres de ses ressortissants publiées pour la premièere fois sur son propre territoire.

2. Les œuvres non publiées des ressortissants de tout Etat contractant jouissent, dans tout autre Etat contractant, de la protection que cet autre Etat accorde aux œuvres non publiées de ses ressortissants.

3. Pour l'application de la présente Convention, tout Etat contractant peut, par des dispositions de sa législation interne, assimiler à ses ressortissants toute personne domiciliée sur le territoire de cet Etat.

Article III

1. Tout Etat contractant qui, d'après sa législation interne, exige, à titre de condition de la protection des droits des auteurs, l'accomplissement de formalités telles que dépôt, enregistrement, mention, certificats notariés, paiement de taxes, fabrication ou publication sur le territoire national, doit considérer ces exigences comme satisfaites pour toute œuvre protégée aux termes de la présente Convention, publiée pour la première fois hors du territoire de cet Etat et dont l'auteur n'est pas un de ses ressortissants si, dès la première publication de cette œuvre tous les exemplaires de l'œuvre publiée avec l'autorisation de l'auteur ou de tout autre titulaire de ses droits portent le symbole *C* accompagné du nom du titulaire du droit d'auteur et de l'indication de l'année de première publication; le symbole, le nom et l'année doivent être apposés d'une manière et à une place montrant de façon nette que le droit d'auteur est réservé.

2. Les dispositions de l'alinéa premier du présent article n'interdisent pas à un Etat contractant de soumettre à certaines formalités ou à d'autres conditions, en vue d'assurer l'acquisition et la jouissance du droit d'auteur, les œuvres publiées pour la première fois sur son territoire, ou celles de ses ressortissants, quel que soit le lieu de la publication de ces œuvres.

3. Les dispositions de l'alinéa premier ci-dessus n'interdisent pas à un Etat contractant d'exiger d'une personne estant en justice qu'elle satisfasse, aux fins du procès, aux règles de procédure telles que l'assistance du demandeur par un avocat exerçant dans cet Etat ou le dépôt par le demandeur d'un exemplaire de l'œuvre auprès du tribunal ou d'un bureau administratif ou des deux à la fois. Toutefois, le fait de ne pas satisfaire à ces exigences n'affecte pas la validité du droit d'auteur. Aucune de ces exigences ne peut être imposée à un ressortissant d'un autre Etat contractant si elle ne l'est pas aux ressortissants de l'Etat dans lequel la protection est demandée.

4. Dans chaque Etat contractant doivent être assurés des moyens juridiques pour protéger sans formalités les œuvres non publiées des ressortissants des autres Etats contractants.

5. Si un Etat contractant accorde plus d'une seule période de protection et si la première est d'une durée supérieure à l'un des minimums de temps prévus à l'article IV de la présente Convention, cet Etat a la faculté de ne pas appliquer l'alinéa premier du présent article III en ce qui concerne la deuxième période de protection ainsi que pour les périodes suivantes.

Article IV

1. La durée de la protection de l'œuvre est réglée par la loi de l'Etat contractant où la protection est demandée conformément aux dispositions de l'article II et aux dispositions ci-dessous.

2. La durée de protection pour les œuvres protégées par la présente Convention ne sera pas inférieure à une période comprenant la vie de l'auteur et 25 années après sa mort.

Toutefois, l'Etat contractant qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention sur son territoire, aura restreint ce délai, pour certaines catégories d'œuvres, à une période calculée à partir de la première publication de l'œuvre, aura la faculté de maintenir ces dérogations ou de les étendre à d'autres catégories. Pour toutes ces catégories, la durée de protection ne sera pas inférieure à 25 années à compter de la date de la première publication.

Tout Etat contractant qui, à la date de l'entrée en vigueur de la Convention sur son territoire, ne calcule pas la durée de protection sur la base de la vie de l'auteur, aura la faculté de calculer cette durée de protection à compter de la première publication de l'œuvre ou, le cas échéant, de l'enregistrement de cette œuvre préalable à sa publication; la durée de la protection ne sera pas inférieure à 25 années à compter de la date de la première publication ou, le cas échéant, de l'enregistrement de l'œuvre préalable à la publication.

Si la législation de l'Etat contractant prévoit deux ou plusieurs périodes consécutives de protection, la durée de la première période ne sera pas inférieure à la durée de l'une des périodes minima déterminée ci-dessus.

3. Les dispositions du numéro 2 du présent article ne s'appliquent pas aux œuvres photographiques, ni aux œuvres des arts appliqués. Toutefois, dans les Etats contractants qui protègent les œuvres photographiques et, en tant qu'œuvres artistiques, les œuvres des arts appliqués, la durée de la protection ne sera pas pour ces œuvres, inférieure à dix ans.

4. Aucun Etat contractant ne sera tenu d'assurer la protection d'une œuvre pendant une durée plus longue que celle fixée, pour la catégorie dont elle relève, s'il s'agit d'une œuvre non publiée, par la loi de l'Etat contractant dont l'auteur est ressortissant, et, s'il s'agit d'une œuvre publiée, par la loi de l'Etat contractant où cette œuvre a été publiée pour la première foi

Aux fins de l'application de la disposition précédente, si la législation d'un Etat contractant prévoit deux ou plusieurs périodes consécutives de protection, la durée de la protection accordée par cet Etat est considérée comme étant la somme de ces périodes. Toutefois, si pour une raison quelconque une œuvre déterminée n'est pas protégée par le dit Etat pendant la seconde période ou l'une des périodes suivantes, les autres Etats contractants ne sont pas tenus de protéger cette œuvre pendant cette seconde période ou les périodes suivantes.

5. Aux fins de l'application du numéro 4 de cet article, l'œuvre d'un ressortissant d'un Etat contractant publiée pour la première fois dans un Etat non contractant sera considérée comme ayant été publiée pour la première fois dans l'Etat contractant dont l'auteur est ressortissant.

6. Aux fins de l'application du numéro 4 susmentionné du présent article, en cas de publication simultanée dans deux ou plusieurs Etats contractants, l'œuvre sera considérée comme ayant été publiée pour la première fois dans l'Etat qui accorde la protection la moins longue. Est considérée comme publiée simultanément dans plusieurs pays toute œuvre qui a paru dans deux ou plusieurs pays dans les trente jours de sa première publication.

Article V

1. Le droit d'auteur comprend le droit exclusif de faire, de publier et d'autoriser à faire et à publier la traduction des œuvres protégées aux termes de la présente Convention.

2. Toutefois, chaque Etat contractant peut, par sa législation nationale, restreindre, pour les écrits, le droit de traduction, mais en se conformant aux dispositions suivantes:

Lorsque, à l'expirations d'un délai de sept années à dater de la première publication d'un écrit, la traduction de cet écrit n'a pas été publiée dans la langue nationale ou, le cas échéant, dans l'une des langues nationales d'un Etat contractant par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, tout ressortissant de cet Etat contractant pourra obtenir de l'autorité compétente de cet Etat une licence non exclusive pour traduire l'œuvre et publier l'œuvre ainsi traduite dans la langue nationale en laquelle elle n'a pas été publiée.

Cette licence ne pourra être accordée que si le requérant, conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat où est introduite la demande, justifie avoir demandé au titulaire du droit de traduction l'autorisation de traduire et de publier la traduction et, après dues diligences de sa part, n'a pu atteindre le titulaire du droit d'auteur ou obtenir son autorisation Aux mêmes conditions la licence pourra également être accordée si, pour une traduction déjà publiée dans une langue nationale, les éditions sont épuisées.

Si le titulaire du droit de traduction n'a pu être atteint par le requérant, celui-ci doit adresser des copies de sa demande à l'éditeur dont le nom figure sur l'œuvre et au représentant diplomatique ou consulaire de l'Etat dont le titulaire du droit de traduction est ressortissant, lorsque la nationalité du titulaire du droit de traduction est connue, ou à l'organisme qui peut avoir été désigné par le gouvernement de cet Etat La licence ne pourra être accordée avant l'expiration d'un délai de deux mois à dater de l'envoi des copies de la demande.

La législation nationale adoptera les mesures appropriées pour assurer au titulaire du droit de traduction une rémunération équitable et conforme aux usages internationaux, ainsi que le paiement et le transfert de cette rémunération, et pour garantir une traduction correcte de l'œuvre.

Le titre et le nom de l'auteur de l'œuvre originale doivent être également imprimés sur tous les exemplaires de la traduction publiée. La licence ne sera valable que pour l'édition à l'intérieur du territoire de l'Etat contractant où cette licence est demandée. L'importation et la vente des exemplaires dans un autre Etat contractant sont possibles si cet Etat a la même langue nationale que celle dans laquelle l'œuvre a été traduite, si sa loi nationale admet la licence et si aucune des dispositions en vigueur dans cet Etat ne s'oppose à l'importation et la vente; l'importation et la vente sur le territoire de tout Etat contractant dans lequel les conditions précédentes ne peuvent jouer, sont réservées à la législation de cet Etat et aux accords conclus par lui. La licence ne pourra être cédée par son bénéficiaire.

La licence ne peut être accordée lorsque l'auteur a retiré de la circulation les exemplaires de l'œuvre.

Article VI

Par « publication » au sens de la présente Convention, il faut entendre la reproduction sous une forme matérielle et la mise à la disposition du public d'exemplaires de l'œuvre permettant de la lire ou d'en prendre connaissance visuellement.

Article VII

La présente Convention ne s'applique pas aux œuvres ou aux droits sur ces œuvres qui, lors de l'entrée en vigueur de la Convention dans l'Etat contractant où la protection est demandée, auraient cessé définitivement d'être protégées dans cet Etat ou ne l'auraient jamais été.

Article VIII

1. La présente Convention, qui portera la date du 6 septembre 1952, sera déposée auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture et restera ouverte à la signature de tous les Etats pendant une période de 120 jours à compter de sa date. Elle sera soumise à la ratification ou à l'acceptation des Etats signataires.

2. Tout Etat qui n'aura pas signé la présente Convention pourra y adhérer.

3. La ratification, l'acceptation ou l'adhésion sera opérée par le dépôt d'un instrument à cet effet, auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture.

Article IX

1. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt de douze instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion y compris les instruments déposés par quatre Etats ne faisant pas partie de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat, trois mois après le dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion spécial à cet Etat.

Article X

1. Tout Etat partie à la présente Convention s'engage à adopter, conformément aux dispositions de sa Constitution, les mesures nécessaires pour assurer l'application de la présente Convention.

2. Il est entendu toutefois qu'au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion tout Etat doit être en mesure, d'après sa législation nationale, d'appliquer les dispositions de la présente Convention.

Article XI

1. Il est créé un Comité intergouvernemental ayant les attributions suivantes:

a) étudier les problèmes relatifs à l'application et au fonctionnement de la présente Convention;

b) préparer les révisions périodiques de cette Convention;

c) étudier tout autre problème relatif à la protection internationale du droit d'auteur, en collaboration avec les divers organismes internationaux intéressés, notamment avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture, l'Union internationale pour la protection des Œuvres Littéraires et Artistiques et l'Organisation des Etats Américains;

d) renseigner les Etats contractants sur ses travaux.

2. Le Comité est composé des représentants de douze Etats contractants désignés en tenant compte d'une équitable représentation géographique et conformément aux dispositions de la résolution concernant le présent article, annexée à la présente Convention.

Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture, le Directeur du Bureau de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et le Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains, ou leurs représentants, peuvent assister aux séances du Comité avec voix consultative.

Article XII

Le Comité intergouvernemental convoquera des conférences de révision chaque fois que cela lui semblera nécessaire ou si la convocation est demandée par au moins dix Etats contractants ou par la majorité des Etats contractants aussi longtemps que le nombre de ces derniers demeurera inférieur à vingt.

Article XIII

Tout Etat contractant peut, au moment du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou par la suite, déclarer, par une notification adressée au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture, que la présente Convention est applicable à tout ou partie des pays ou territoires dont il assure les relations extérieures; la Convention s'appliquera alors aux pays ou territoires désignés dans la notification à partir, de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article IX. A défaut de cette notification, la présente Convention ne s'appliquera pas à ces pays ou territoires.

Article XIV

1. Tout Etat contractant aura la faculté de dénoncer la présente Convention en son nom propre ou au nom de tout ou partie des pays ou territoires qui auraient fait l'objet de la notification prévue à l'article XIII. La dénonciation s'effectuera par notification adressée au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture.

2. Cette dénonciation ne produira effet qu'à l'égard de l'Etat ou du pays ou territoire au nom duquel elle aura été faite et seulement douze mois après la date à laquelle la notification a été reçue.

Article XV

Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention que ne sera pas réglé par voie de négociation sera porté devant la Cour internationale de justice pour qu'il soit statué par elle, à moins que les Etats en cause ne conviennent d'un autre mode de règlement.

Article XVI

1. La présente Convention sera établie en français, en anglais et en espagnol. Les trois textes seront signés et feront également foi.

2. Il sera établi des textes officiels de la présente Convention en allemand, en italien et en portugais.

Tout Etat contractant ou groupe d'Etats contractants pourra faire établir par le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture, en accord avec celui-ci, d'autres textes dans la langue de son choix.

Tous ces textes seront annexés au texte signé de la Convention.

Article XVII

1. La présente Convention n'affecte en rien les dispositions de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques ni l'appartenance à l'Union créée par cette dernière convention.

2. En vue de l'application de l'alinéa précédent, une déclaration est annexée au présent article. Cette déclaration fait partie intégrante de la présente Convention pour les Etats liés par la Convention de Berne au 1er janvier 1951 ou qui y auront adhéré ultérieurement.

La signature de la présente Convention par les Etats mentionnés ci-dessus vaut également signature de la déclaration; toute ratification ou acceptation de la Convention, toute adhésion à celle-ci par ces Etats em portera également ratification, acceptation ou adhésion à la déclaration.

Article XVIII

La présente Convention n'infirme pas les conventions ou accords multilatéraux ou bilatéraux sur le droit d'auteur qui sont ou peuvent être mis en vigueur entre deux ou plusieurs républiques américaines mais exclusivement entre elles. En cas de divergences soit entre les dispositions d'une part de l'une de ces conventions ou de l'un de ces accords en vigueur et d'autre part les dispositions de la présente Convention, soit entre les dispositions de la présente Convention et celles de toute nouvelle convention ou de tout nouvel accord qui serait établi entre deux ou plusieurs républiques américaines après l'entrée en vigueur de la présente Convention, la convention ou l'accord le plus récemment établi prévaudra entre les parties. Il n'est pas porté atteinte aux droits acquis sur une œuvre, en vertu de conventions ou accords en vigueur dans l'un quelconque des Etats contractants antérieurement à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention dans cet Etat.

Article XIX

La présente Convention n'infirme pas les conventions ou accords multilatéraux ou bilatéraux sur le droit d'auteur en vigueur entre deux ou plusieurs Etats contractants. En cas de divergences entre les dispositions de l'une de ces conventions ou accord et les dispositions de la présente Convention, les dispositions de la présente Convention prévaudront. Ne seront pas effectés les droits acquis sur une œuvre en vertu de conventions ou accords en vigueur dans l'un des Etats contractants antérieurement à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention dans ledit Etat. Le présent article ne déroge en rien aux dispositions des articles XVII et XVIII de la présente Convention.

Article XX

Il n'est admis aucune réserve à la présente Convention.

Article XXI

Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture enverra des copies dûment certifiées de la présente Convention aux Etats intéressés et au Conseil fédéral suisse ainsi qu'au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement par les soins de celui-ci.

En outre, il informera tous les Etats intéressés du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, des notifications prévues à l'article XIII de la présente Convention et des dénonciations prévues à l'article XIV.

Déclaration annexe relative à l'article XVII

Les Etats membres de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, parties à la Convention universelle du droit d'auteur, désirant resserrer leurs relations mutuelles sur la base de ladite Union et éviter tout conflit pouvant résulter de la coexistence de la Convention de Berne et de la Convention universelle,

Ont, d'un commun accord, accepté les termes de la déclaration suivante:

a) les œuvres qui, aux termes de la Convention de Berne, ont comme pays d'origine un pays ayant quitté, postérieurement au 1er janvier 1951, l'Union internationale créé par cette Convention, ne seront pas protégées par la Convention universelle du droit d'auteur dans les pays de l'Union de Berne;

b) la Convention universelle du droit d'auteur ne sera pas applicable, dans les rapports entre les pays liés par la Convention de Berne, en ce qui concerne la protection des œuvres qui, aux termes de cette Convention de Berne, ont comme pays d'origine l'un des pays de l'Union internationale créée par cette Convention.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

RESOLUTION CONCERNANT L'ARTICLE XI

La Conférence intergouvernementale du droit d'auteur,

Ayant considéré les questions relatives au Comité intergouvernemental prévu à l'article XI de la Convention universelle du droit d'auteur,

prend les décisions suivantes:

1. Les premiers membres du Comité seront les représentants des douze Etats suivants, à raison d'un représentant et d'un suppléant désigné par chacun de ces Etats: Allemagne, Argentine, Brésil, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France, Inde, Italie, Japon, Mexique, Royaume-Uni et Suisse.

2. Le Comité sera constitué dès que la Convention sera entrée en vigueur conformément à l'article XI de cette Convention;

3. Le Comité élira un président et un vice-président. Il établira son règlement intérieur, qui devra assurer l'application des règles ci-après:

a) la durée normale du mandat des représentants sera de six ans, avec renouvellement par tiers tous les deux ans;

b) avant l'expiration de la durée du mandat de chaque membre, le Comité décidera quels sont les Etats qui cessent d'avoir des représentants dans son sein et les Etats qui seront appelés à désigner des représentants; cesseront en premier lieu d'avoir des représentants dans le Comité les Etats qui n'auront pas ratifié, accepté ou adhéré;

c) il sera tenu compte d'une équitable représentation des différentes parties du monde;

et émet le vœu

que l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture assure le Secrétariat du Comité.

En foi de quoi les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le six septembre 1952, en un exemplaire unique.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Protocole annexe 2 à la Convention universelle pour la protection du droit d'auteur, concernant l'application de la Convention aux œuvres de certaines organisations internationales.

Les Etats parties à la Convention universelle pour la protection du droit d'auteur (ci-dessous désignée sous le nom de « Convention ») et devenant Parties au présent Protocole,

Sont convenus des dispositions suivantes:

1 *a*) La protection prévue à l'alinéa 1 de l'Article II de la Convention universelle pour la protection du droit d'auteur s'applique aux œuvres publiées pour la première fois par l'Organisation des Nations Unies, par les Institutions spécialisées reliées aux Nations Unies ou par l'Organisation des Etats Américains.

b) De même la protection prévue à l'alinéa 2 de l'Article II de la Convention s'applique aux susdites organisations ou institutions.

2. *a*) Le présent Protocole sera signé et soumis à la ratification ou à l'acceptation par les Etats signataires, et il pourra y être adhéré, conformément aux dispositions de l'Article VIII de la Convention.

b) Le présent Protocole entrera en vigueur pour chaque Etat à la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion y relatif, à condition que cet Etat soit déjà Partie à la Convention.

En foi de quoi les soussignés dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait à Genève, le 6 septembre 1952, en français, en anglais et en espagnol, les trois textes faisant foi, en un exemplaire unique qui sera déposé auprès du Directeur général de l'Unesco, qui en adressera une copie certifiée conforme aux Etats signataires, au Conseil Fédéral Suisse, ainsi qu'au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement par les soins de celui-ci.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Protocole annexe 3 à la Convention universelle pour la protection du droit d'auteur, relatif à la ratification, acceptation ou adhésion conditionnelle.

Les Etats Parties au présent Protocole,

Considérant que l'application de la Convention universelle pour la protection du droit d'auteur (ci-dessous désignée sous le nom de « Convention ») à des Etats parties aux divers systèmes existants de protection internationale du droit d'auteur, augmenterait considérablement la valeur de la Convention,

Sont convenus de ce qui suit:

1. Tout Etat Partie au présent Protocole pourra, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, déclarer, par notification écrite, que le dépôt de cet instrument n'aura d'effet, aux fins de l'article IX de la Convention qu'à la date où un autre Etat nommément désigné aura déposé son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.

2. La notification prévue au paragraphe premier ci-dessus sera jointe à l'instrument auquel elle se rapporte.

3. Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture informera tous les Etats qui auraient signé la Convention ou qui y auraient adhéré, de toute notification reçue conformément au présent Protocole.

4. Le présent Protocole portera la même date et restera ouvert à la signature durant la même période que la Convention.

5. Le présent Protocole sera soumis à la ratification ou à l'acceptation des Etats signataires. Tout Etat qui n'aura pas signé le présent Protocole pourra y adhérer.

6. *a*) La ratification, l'acceptation ou l'adhésion sera opérée par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, le Science et la Culture.

b) Le présent Protocole entrera en vigueur au moment du dépôt du quatrième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion. Le Directeur général informera tous les Etats intéressés de la date d'entrée en vigueur du Protocole. Les instruments déposés après cette date produiront leurs effets à dater de leur dépôt.

En foi de quoi les soussignés dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait à Genève, le 6 septembre 1952, en français, en anglais et en espagnol, les trois textes faisant foi, en un exemplaire unique qui sera annexé à l'exemplaire original de la Convention. Le Directeur général en adressera une copie certifiée conforme aux Etats signataires, au Conseil Fédéral Suisse, ainsi qu'au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement par les soins de celui-ci.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

LEGGE 25 luglio 1956, n. 924.

Esenzione dall'imposta di fabbricazione per un contingente annuo, limitatamente al triennio 1956, 1957 e 1958, di quintali 8000 di zucchero da impiegare nella preparazione di uno speciale alimento per le api.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' consentito per il triennio 1956, 1957 e 1958, e fino ad un massimo di quintali 8000 annui, l'impiego di zucchero in esenzione dall'imposta di fabbricazione, per la preparazione di uno speciale alimento per le api.

Art. 2.

Lo zucchero di cui al precedente articolo, per poter fruire della esenzione dall'imposta di fabbricazione, deve essere denaturato presso gli zuccherifici autorizzati dal Ministero delle finanze, aggiungendo a caldo, per ogni quintale, grammi cinquecento di aglio naturale ridotto in pasta finissima e mescolando l'impasto fino ad ottenere una uniforme distribuzione dell'aglio nell'intera massa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — ZOLI — MEDICI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 25 luglio 1956, n. 925.

Modifiche all'ordinamento dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris », in Torino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli articoli dall'1 al 12 e l'art. 15 del regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1691, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 762, concernente l'istituzione e l'ordinamento dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris », con sede in Torino, sono sostituiti dagli articoli seguenti:

Art. 2.

E' istituito in Torino l'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris », Ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, posto sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione e sotto il patronato del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 3.

Scopi dell'Istituto sono:

a) dare vita ad un Centro nazionale di alti studi nel campo delle discipline elettriche ed affini, in collaborazione con gli istituti e gli altri Enti aventi scopi analoghi;

b) svolgere ricerche scientifico-tecniche e promuovere le applicazioni in tutti i rami dell'attività industriale, che rientrano nel campo suddetto;

c) eseguire prove e misure sempre nel medesimo campo, per conto di enti, ditte e privati;

d) collaborare alla diffusione della cultura elettrotecnica attraverso pubblicazioni, mediante organizzazione di riunioni e conferenze;

e) ospitare i varî insegnamenti organizzati presso di esso dal Politecnico di Torino (articolo 12).

Art. 4.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) dal terreno sul quale sorge la sua sede, conferito gratuitamente dalla città di Torino;

b) dal fabbricato principale costruito sul terreno medesimo, conferito gratuitamente dalla Società idroelettrica « Piemonte » e dai suoi successivi ampliamenti;

c) dalla prima attrezzatura dell'Istituto alla quale ha provveduto la città di Torino;

d) dagli apporti che per via di donazioni, cessioni, acquisti, accantonamenti e per qualunque altro mezzo sono pervenuti e perverranno all'Istituto dal suo esercizio o da terzi, in denaro, in materiali, macchinari od altri beni mobili od in beni immobili.

Per quanto riguarda i beni mobili di proprietà del Politecnico di Torino, originariamente dati in consegna ed uso al suo Istituto di elettrotecnica ed alla Scuola « Galileo Ferraris », successivamente trasferiti nei locali dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » vale quanto disposto dall'art. 12.

Art. 5.

Al normale funzionamento dell'Istituto si provvede mediante:

a) un contributo dello Stato a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione;

b) i contributi sia straordinari sia continuativi, da parte di industrie o di altri enti pubblici o privati;

c) i proventi dell'attività dell'Istituto ed i redditi del suo patrimonio.

Art. 6.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio di amministrazione nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e costituito da:

a) un rappresentante designato dal Politecnico di Torino;

un rappresentante designato dalla S.I.P.;

un rappresentante designato dal comune di Torino;

b) un rappresentante designato dal C.N.R.;

un rappresentante designato dal Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante designato dal Ministero del tesoro;

un rappresentante designato dal Ministero della difesa;

c) un rappresentante designato d'accordo dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dal Ministero dei trasporti;

un rappresentante designato d'accordo dal Ministero dell'industria e del commercio e dal Ministero dei lavori pubblici;

d) un rappresentante designato « pro tempore » per ciascun Ente pubblico e privato che si impegni a sovvenire l'Istituto con un contributo annuo non inferiore a un decimo del contributo dello Stato, per non meno di un triennio.

Le designazioni sono fatte dai rispettivi organi competenti e tutti i membri durano in carica per un triennio e sono rieleggibili. Chi assume la carica nel corso del triennio la conserva per il rimanente periodo per cui l'avrebbe tenuta il suo predecessore.

Il Consiglio nomina, fra i consiglieri, il presidente ed un vice presidente, che durano pure in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il Consiglio può delegare alcuni dei suoi poteri ad un Comitato amministrativo nominato in seno ad esso, costituito da non più di cinque membri, compresi fra essi il presidente del Consiglio di amministrazione ed il rappresentante del Politecnico.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta e, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Al Consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il direttore dell'Istituto.

Art. 7.

Il riscontro sulla gestione dell'Istituto è affidato ad un Collegio di tre revisori dei conti designati rispettivamente dal Ministero del tesoro, dal Ministero della pubblica istruzione e dagli Enti di cui al comma d) dell'art. 6. Oltre al revisore effettivo sarà designato anche un supplente che, in mancanza o impedimento del primo, ne assumerà le funzioni. Il Collegio dei revisori è presieduto dal rappresentante del Ministero del tesoro ed esercita le sue funzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

Art. 8.

L'anno finanziario dell'Istituto inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre di ogni anno.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto delibera il bilancio preventivo.

Il rendiconto consuntivo, approvato dal Consiglio di amministrazione, è trasmesso, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, dal presidente, con la relazione del Collegio dei revisori, alla Corte dei conti per la dichiarazione di regolarità. Copia del bilancio preventivo e del consuntivo verrà inviata al Ministero della pubblica istruzione giusta le vigenti disposizioni sull'istruzione superiore.

Art. 9.

La nomina del direttore dell'Istituto è effettuata, mediante decreto del Ministro per la pubblica istruzione, con l'osservanza delle norme e modalità all'uopo stabilite dal regolamento organico del personale di cui al successivo art. 17.

Art 10.

Un Comitato tecnico consultivo, da istituire a norma del regolamento di cui al successivo art. 17 provvede a promuovere l'attività scientifico-tecnica dell'Istituto ed a coordinarla sul piano nazionale con quella di altri Enti ed Istituti.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, l'Istituto è suddiviso in reparti, a ciascuno dei quali è preposto un capo, direttamente responsabile del coordinamento delle attività nel reparto a lui affidato.

Art. 12.

L'Istituto elettrotecnico mantiene a disposizione del Politecnico di Torino i locali attualmente adibiti ai corsi d'insegnamento e di esercitazioni organizzati presso di esso dal Politecnico nel campo delle discipline elettrotecniche. A tale effetto l'Istituto ha in uso i beni mobili appartenenti al Politecnico di Torino, che furono trasferiti nei locali dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » all'atto della sua istituzione, nonchè quelli successivamente acquistati con le assegnazioni del Politecnico di Torino, assegnazioni che proseguiranno in conformità con quanto viene da esso praticato verso gli altri Istituti che ne fanno parte. Il consegnatario responsabile è designato dal Politecnico di Torino ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il Politecnico metterà a disposizione dell'Istituto il personale tecnico e subalterno per il buon svolgimento dell'attività didattica.

Art. 13.

L'Amministrazione dello Stato, gli Enti fondatori e sovventori hanno diritto a valersi delle varie forme di attività dell'Istituto con titolo di preferenza, col semplice rimborso delle spese, che si renderanno necessarie per le prestazioni domandate.

Art. 14.

Docenti ed assistenti del Politecnico di Torino possono svolgere attività scientifica e di ricerca valendosi dei mezzi e dei locali dell'Istituto elettrotecnico nazionale, secondo modalità che verranno stabilite nell'apposito regolamento di cui all'art. 17 della presente legge.

Art. 15.

Qualora l'Istituto per qualsiasi motivo cessi di esistere, l'intero suo patrimonio resta devoluto al Politecnico di Torino.

Art. 16.

Gli atti occorrenti per i trasferimenti di proprietà all'Istituto saranno registrati con la tassa fissa di lire cinquecento.

Art. 17.

Mediante regolamenti da deliberare dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto e da sottoporre alla approvazione del Ministro per la pubblica istruzione e del Ministro per il tesoro, sono stabiliti, rispettivamente, le norme di attuazione del presente statuto, quelle concernenti l'ordinamento interno e l'amministrazione dell'Istituto e le norme di assunzione e di stato giuridico, nonchè la consistenza numerica e il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale, compreso il direttore, comunque necessario per le esigenze funzionali dell'Istituto medesimo.

Art. 18.

Ogni qualvolta sarà necessario apportare nuove modifiche al presente ordinamento dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » in Torino, esse dovranno essere deliberate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente ed approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — MEDICI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 31 luglio 1956, n. 926.

Estensione delle disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 26, per quanto concerne l'ammasso volontario, anche ai formaggi ed al burro di produzione 1956.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 26, sono estese, entro il limite massimo di una spesa complessiva di lire 250 milioni, ai formaggi « grana », « gorgonzola », « provolone » ed al « burro », di produzione 1956, anche in deroga al limite fissato per il « grana » nell'art. 2 della legge stessa.

Art. 2.

Per le finalità di cui all'articolo precedente è autorizzata, sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1956-57, la spesa di lire 250 milioni, che sarà fronteggiata a carico del capitolo n. 627 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario predetto, riguardante gli oneri dipendenti dall'acquisto di cereali esteri.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1956, n. 927.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione della Casa Generalizia dell'Istituto delle Suore Scolare di San Francesco, in Roma.

N. 927 Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione della Casa Generalizia dell'Istituto delle Suore Scolare di San Francesco, in Roma, in quella di « Casa Generalizia della Congregazione delle Suore Francescane Insegnanti ».

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 46. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1956, n. 928.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in località « I Ciliani » del comune di Prato (Firenze).

N. 928. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Prato in data 19 novembre 1955, integrato con dichiarazione 20 febbraio 1956, relativo all'erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in località « I Ciliani » del comune di Prato (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 30. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1956, n. 929.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Gesù Divino Lavoratore, in località Campaccio del comune di Prato.

N. 929. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Prato in data 19 novembre 1955, integrato con dichiarazione 20 febbraio 1956, relativo all'erezione della parrocchia di Gesù Divino Lavoratore, in località Campaccio del comune di Prato.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 31. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1956, n. 930.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Sant'Eustacchio M., in località Barbavara del comune di Gravellona Lomellina (Pavia).

N. 930. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Novara in data 29 giugno 1954, integrato con due dichiarazioni, una in data 20 ottobre 1955 e l'altra senza data, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Eustacchio M., in località Barbavara del comune di Gravellona Lomellina (Pavia).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 32. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1956, n. 931.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di S. Francesca Saverio Cabrini, in Roma.

N. 931. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di Sua Santità il Sommo Pontefice in data 22 dicembre 1949, integrato con altro decreto di pari data e con due dichiarazioni una senza data e l'altra in data 13 febbraio 1956, relativo all'erezione della parrocchia di S. Francesca Saverio Cabrini, in Roma, e all'istituzione di due uffici coadiutorali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 29. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1956, n. 932.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Luigi Gonzaga nel rione San Luigi, in Chiadino del comune di Trieste.

N. 932. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trieste in data 1° giugno 1954, integrato con postilla del 13 agosto 1954 e con tre dichiarazioni tutte del 7 agosto 1955, relativo all'erezione della parrocchia di San Luigi Gonzaga nel rione San Luigi, in Chiadino del comune di Trieste e all'istituzione di tre uffici coadiutorali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 42. RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1956.

Nomina del Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, relativa alla costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 703;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1105;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1575;

Ritenuta la necessità di procedere alla radicale trasformazione delle strutture tecnico-produttive dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Considerato che, a rendere agevoli il reperimento e la valutazione degli elementi, nonchè lo studio dei piani necessari per attuare tale trasformazione ed, in ogni modo, in attesa che a questa si addivenga, si rende indispensabile imprimere all'amministrazione dell'Istituto un funzionamento alla cennata esigenza essenzialmente preordinato e ad assicurare il quale, assai meglio dell'ordinario Consiglio di amministrazione, nella sua attuale composizione, può sopperire un organo personale, da costituirsi, per il tempo strettamente all'uopo indispensabile, con l'ausilio di idonei consulenti;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato, nominato con decreto Ministeriale 31 ottobre 1953, e successive modificazioni, è sciolto. E' conseguentemente sciolto il Consiglio di amministrazione della sezione autonoma per l'Officina carte e valori.

Art. 2.

Il dott. Emilio De Marchi è nominato Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato con tutte le attribuzioni dei Consigli di amministrazione indicati nell'articolo precedente, e con l'incarico di reperire e valutare gli elementi nonchè di impostare i piani per la trasformazione radicale delle strutture tecnico-produttive dell'Istituto medesimo dando all'attività amministrativa un indirizzo a tale esigenza essenzialmente preordinato.

Il Commissario straordinario durerà in carica un anno.

Art. 3.

Il Commissario è coadiuvato da un Collegio di consulenti nelle persone del consigliere di Stato dott. Erasmo Caravale, dell'ispettore superiore della Ragioneria generale dello Stato dott. Alfonso Corbo e del dottor Domingo Solari.

Quando occorra deliberare in materia concernente il personale dell'Istituto Poligrafico dello Stato il Collegio è integrato dal signor Tarquinio Antoniò o dal signor Campanari Amelio, secondo che trattisi di argomenti riguardanti, rispettivamente, gli impiegati o gli operai.

Le deliberazioni del Commissario devono essere precedute dal collegiale parere dei consulenti predetti, salvo che per i normali acquisti di materiali occorrenti per il funzionamento dell'Istituto.

Art. 4.

Il Collegio dei revisori dell'Istituto Poligrafico dello Stato, costituito come segue

Gualdi dott. Carlo, presidente di sezione della Corte dei conti a riposo, presidente;

Cozzi dott. Silvio, ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato, revisore effettivo;

Campana dott. Dante, capo divisione del Provveditorato generale dello Stato, revisore effettivo;

Notariello Saverio, rappresentante del personale dell'Istituto Poligrafico dello Stato, revisore effettivo;

Sciubba dott. Elvio, capo sezione della Ragioneria generale dello Stato, revisore supplente;

Attanasio dott. Raffaele, capo divisione del Provveditorato generale dello Stato, revisore supplente;

Mattei Umberto, rappresentante del personale dell'Istituto Poligrafico dello Stato, revisore supplente;

continua ad esercitare le sue funzioni sino alla data della ricostituzione del Consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 agosto 1956

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1956
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 354. — VENTURA SIGNORETTI

(4090)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 18 luglio 1956 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. dott. Roberto Ascarelli, Console onorario di Finlandia a Roma.

(4085)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa agricola, di produzione, lavoro e consumo, con sede in Poggiorsini (Bari) e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° agosto 1956, la Società cooperativa agricola, di produzione, lavoro e consumo, con sede in Poggiorsini, costituita con atto del notaio dott. Francesco Patella in data 5 marzo 1945, è stata sciolta, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore il signor Guglielmo Cirasole.

(3896)

Revoca del Consiglio di amministrazione della Cooperativa di produzione e lavoro portabagagli « Francesco Salis », con sede in Cagliari, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° agosto 1956, è stata disposta la revoca del Consiglio di amministrazione della Cooperativa di produzione e lavoro portabagagli « Francesco Salis », con sede in Cagliari, costituita in data 18 maggio 1954 con atto del notaio dott. Arturo Saba, e la nomina del commissario nella persona del sig. Pietro Tocca.

(3897)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del nuovo disciplinare-tipo per il collaudo di opere pubbliche

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 22608 in data 15 dicembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1956 al registro n. 19, foglio n. 179, è stato approvato il nuovo disciplinare-tipo che regola il conferimento di incarichi a liberi professionisti per progettazione, direzione, contabilità, misura, liquidazione ed assistenza al collaudo di opere pubbliche di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Detto disciplinare-tipo sostituisce quello approvato con decreto Ministeriale n. 9518 del 1° dicembre 1950.

(3989)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 9.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n 990, si notifica che ai termini dell'art 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	523152	Cusimano Rosa fu Rocco, moglie di Muglia Emilio di Gaetano, dom in Comitini (Agrigento), vincolata per dote . .	350 —
Id.	523153	Come sopra	350 —
Id.	523154	Come sopra	35 —
Id.	523155	Come sopra	17,50
Cons. 3,50 % (1906)	250565	Congregazione di carità sotto il titolo del SS. Rosario e Monte dei Morti in Postiglione (Salerno)	91 —
Id.	874913	Noquerol De Niquesa Concetta fu Salvatore, dom. a Lucera (Foggia) .	420 —
Rendita 5 % (1935)	136971	Bellini Francesco fu Francesco Saverio, dom. a Torresabina (Rieti), vincolato per cauzione	200 —
Id.	209053	Bellini Francesco fu Saverio, dom. in Roma, vincolato per cauzione notarile	200 —
Id.	234641	Come sopra	600 —
Id.	149274	Casillo Maria Teresa di Vincenzo, moglie di Sansone Mauro di Pasquale, dom. ad Accettura (Matera), vincolata per dote	535 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 9 aprile 1956 *Il direttore generale*: SCIPIONE

(1724)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 191

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 agosto 1956

1 Dollaro USA	624,81
1 Dollaro canadese	637,25
1 Franco svizzero lib.	145,802
1 Corona danese	89,985
1 Corona norvegese	87 —
1 Corona svedese	120,855
1 Fiorino olandese	163,565
1 Franco belga	12,517
100 Franchi francesi	177,50
1 Franco svizzero acc.	142,90
1 Lira sterlina	1738,25
1 Marco germanico	148,895

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria	Lit. 24,035	per uno scellino
Egitto	» 1794,55	per una lira egiziana

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Casoli (Chieti)

Fino al 30 giugno 1959 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Chieti, dell'estensione di ettari 650 circa, compresa nel comune di Casoli, delimitata dai confini sottoindicati, meglio precisati nella planimetria allegata alla proposta di cui alle premesse.

Confini:

nord: strada provinciale Casoli-Fara San Martino, dal ponte sull'Aventino fino alla prima centrale elettrica che si incontra sul fiume Verde,

ovest: confini comunali Casoli-Palombaro e confini comunali Casoli-Civitella Messer Raimondo;

sud: strada statale 84 di Lama di Peligni, dai confini suddetti fino a Casoli;

est: *strada carrareccia Casoli-Ponte sull'Aventino* (strada del Colle).

(4020)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Montenerodomo e Colle di Macine (Chieti)

Fino al 30 giugno 1959 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Chieti, dell'estensione di ettari 820, compresa nei comuni di Montenerodomo e Colle di Macine, delimitata dai confini sottoindicati, meglio precisati nella planimetria allegata alla proposta di cui alle premesse.

Confini:

nord: strada provinciale Palena-Torricella Peligna, dal ponte sul vallone Cupo fino al ponte del vallone dell'Aria;

est: vallone dell'Aria, dal ponte della predetta strada provinciale fino all'incrocio con la mulattiera monti Ferrari-masserie vallone Cupo;

sud: mulattiera monti Ferrari-masserie vallone Cupo, dallo incrocio anzidetto fino all'incrocio col vallone Cupo;

ovest: vallone Cupo, dall'incrocio con la predetta mulattiera fino al ponte della strada provinciale Palena-Torricella Peligna.

(4019)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di centoventi sottotenenti in servizio permanente nell'Arma di fanteria.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di cui alla legge sopracitata;

Visto il decreto Ministeriale 26 novembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1955, registro n. 51 Esercito, foglio n. 378, con il quale, in applicazione della facoltà prevista dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, viene bandito, fra l'altro, un concorso per il reclutamento straordinario di centoventi sottotenenti in servizio permanente nell'Arma di fanteria da trarsi dagli ufficiali di complemento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di centoventi sottotenenti in servizio permanente nell'Arma di fanteria, indetto con decreto Ministeriale 26 novembre 1955, è costituita come appresso:

Presidente:
Gen. di brig. in s.p. Ambrosiani Alessandro.

Membri:
Colonnello ftr. in s.p. Salvi Gennaro;
Ten. col. ftr. in s.p. Simeone Adolfo;
Maggiore ftr. in s.p. Morera Giuseppe;
Maggiore ftr. in s.p. Marzari Gino.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta, senza diritto a voto il 1° segretario dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito Colabona dott. Carlo.

Art. 2.

Ai componenti la predetta Commissione verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1956

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1956
Registro n. 32 Esercito, foglio n. 55. — MENCHINI

(4086)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso per il progetto del fabbricato viaggiatori della nuova stazione ferroviaria di Milano Porta Nuova ed annessa sistemazione della piazza antistante e della zona cittadina adiacente.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il testo del bando di concorso per il progetto del fabbricato viaggiatori della nuova stazione di Milano Porta Nuova e della sistemazione urbanistica della nuova piazza antistante e della zona cittadina adiacente, redatto in collaborazione fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed il comune di Milano, presentato dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio lavori e costruzioni con promemoria n. L.C.Gr.Arch. 45169 in data 23 giugno 1956;

Vista la deliberazione n. 66865 di protocollo gennaio 1956, con la quale il Consiglio comunale di Milano ha approvato il testo del bando anzidetto per quanto di competenza di detto Comune;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

E' approvato il testo del bando di concorso per il progetto del fabbricato viaggiatori della nuova stazione di Milano Porta Nuova ed annessa sistemazione della piazza antistante e della zona cittadina adiacente;

E' approvata la spesa di L. 30.000.000 (lire trentamilioni) da imputarsi al Capitolo 83 di bilancio, conto 108 part. 1983 sui fondi di cui alla legge speciale per la Città di Milano n. 208 del 7 maggio 1954, per costituire il fondo premi e per le spese varie di organizzazione;

E' preso atto che il Servizio lavori e costruzioni presenterà, a suo tempo, apposito schema di decreto Ministeriale per la nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui si tratta.

La spesa farà carico all'esercizio 1956-1957.

Roma, addì 4 luglio 1956

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1956
Registro n. 11 Bilancio trasporti, foglio n. 59. — BARNABA

Bando-concorso per il progetto del fabbricato viaggiatori della nuova stazione di Milano Porta Nuova e della sistemazione urbanistica della nuova piazza antistante e della zona cittadina adiacente.

Le Amministrazioni delle ferrovie dello Stato e del comune di Milano sono venute nella determinazione di provvedere allo studio del nuovo fabbricato viaggiatori di Milano Porta Nuova congiuntamente alla sistemazione urbanistica della nuova piazza antistante.

L'Amministrazione ferroviaria ed il comune di Milano hanno deciso di affidarne lo studio agli architetti e agli ingegneri italiani, i quali sono invitati a partecipare al concorso che, a tale scopo, viene indetto con il presente bando.

Le condizioni e le norme cui debbono sottostare i partecipanti al concorso sono le seguenti:

Art. 1.

E' indetto un concorso per il progetto delle opere e della sistemazione urbanistica in Milano, indicate nel presente articolo.

Il progetto dovrà comprendere:

a) fabbricato viaggiatori vero e proprio;

b) fabbricato ad uso albergo, annesso o adiacente al fabbricato viaggiatori;

c) sistemazione urbanistica della piazza antistante e della zona cittadina adiacente, tenendo conto delle esigenze del traffico viaggiatori e di quello relativo all'albergo, nonchè lo studio del coordinamento della rete stradale della zona con gli impianti di traffico di prevista futura realizzazione.

A) Il fabbricato viaggiatori dovrà contenere i servizi per il pubblico relativi ai biglietti, bagagli, bar-ristorante, attesa, box, informazioni, giornali e tabacchi, telegrafo e telefoni, servizi igienici (W.C.).

Dato che il piazzale interno di stazione presenta entrambe le caratteristiche e di stazione di testa e di stazione di transito, si dovranno risolvere idoneamente tutte le possibilità di movimento dei viaggiatori ed i loro relativi percorsi, nello intento di raggiungere il più agevolmente e rapidamente possibile i mezzi di trasporto urbano.

La biglietteria dovrà essere dotata di almeno 10-12 sportelli; oltre agli sportelli dovranno prevedersi dei locali accessori ad uso uffici (per circa mq. 70-90), collegati con la biglietteria vera e propria.

Il deposito bagagli a mano dovrà essere approssimativamente di circa mq. 200.

La gestione bagagli dovrà comprendere:

a) magazzino bagagli in arrivo;

b) magazzino colli espressi;

c) magazzino bagagli in partenza;

d) magazzino bagagli in transito;

e) locali per l'I.N.T.

Il bar ristorante dovrà comprendere:

bar caffè;

sala ristorante e tavola calda;

servizi igienici per il pubblico;

cucina e relativi servizi (dispensa-office, ecc.);

locali per il personale di servizio (refettorio, spogliatoi, servizi igienici, ecc.);

dispensa e magazzini;

ufficio di Direzione.

Dovranno, inoltre, essere previsti dei box relativi all'Ufficio Informazioni, ai giornali e tabacchi, nonchè eventuali negozi ed il servizio di telegrafo e telefoni per il pubblico.

B) Il fabbricato ad uso albergo dovrà avere le caratteristiche di albergo non a carattere residenziale e dovrà contenere un numero di camere non inferiore a 150, con i relativi servizi singoli per camera e per piano.

Il concorrente dovrà opportunamente risolvere il problema dei percorsi e degli accessi, anche direttamente dal piazzale interno della Stazione.

C) La sistemazione urbanistica della piazza e della zona cittadina adiacente entro i limiti di spazio indicati nella planimetria allegata al bando, dovrà essere studiata in base alle linee generali ed al criterio ispiratore del piano particolareggiato (*vedi allegato* 2).

Lo studio riguarderà specialmente:

1) il coordinamento planivolumetrico ed ambientale della stazione ed annesso albergo con la zona adiacente anzidetta, tenendo presente che la disposizione e la volumetria di tale complesso edilizio dovranno essere studiati in modo da permettere un'ampia visuale del nuovo centro cittadino dal cavalcavia, in prolungamento del viale Zara, soprastante il piazzale interno di stazione a tergo del fabbricato viaggiatori.

Potranno essere proposti suggerimenti di modifica alle impostazioni planivolumetriche del piano particolareggiato sempre nella zona di cui si è detto, quando ciò sia ritenuto necessario al fine di armonizzare ed equilibrare volumetricamente il complesso edilizio della Stazione e dell'albergo con i complessi edilizi previsti nella zona del piano stesso;

2) la posizione della stazione delle autolinee e dell'eliporto rispetto alla stazione ferroviaria, con possibilità di proporre diversa ubicazione da quelle previste dal piano particolareggiato sopra citato;

3) i provvedimenti in superficie ed in sottosuolo inerenti al collegamento del fabbricato viaggiatori e dell'albergo con i vari servizi di trasporto urbani ed interurbani (autostazione, eliporto, metropolitana, mezzi di trasporto di superficie collettivi ed individuali) e con l'asse attrezzato di viale Zara.

Lo studio della viabilità della zona dovrà considerare anche il traffico di transito.

Art. 2.

Ogni progetto dovrà essere costituito da:

1) planimetria generale interessante la zona cittadina della nuova stazione, in scala 1:1000;

2) planimetria, in scala 1:500, con indicata la sistemazione urbanistica della piazza antistante;

3) le diverse piante dei fabbricati viaggiatori ed albergo, oggetto del concorso, in scala 1:200;

4) tutti i prospetti, in scala 1:200;

5) tutte le sezioni necessarie per la completa illustrazione del progetto, in scala 1:200;

6) prospettive interne ed esterne prese da punti di vista reali.

I prospetti dovranno essere disegnati nitidamente e le eventuali ombreggiature dovranno essere a 45°.

I disegni dovranno essere distesi su telaio. I telai dovranno essere possibilmente delle stesse dimensioni e opportunamente imballati.

I progetti dovranno essere accompagnati da una breve relazione, nella quale, oltre alle delucidazioni giudicate opportune dai singoli concorrenti sui criteri generali del progetto, dovranno essere indicati i materiali, le strutture murarie, ed eventualmente quelle metalliche ed in cemento armato, che, secondo l'avviso personale del concorrente, potrebbero essere adottare, nonchè i materiali delle opere di rifinitura.

Tale relazione potrà anche contenere quegli schemi supplementari e schizzi che il concorrente ritenesse necessari per una chiara comprensione del progetto.

Gli elaborati non richiesti dal presente bando non saranno presi in considerazione.

Art. 3.

Al presente bando si allegano i seguenti disegni:

1) stralcio planimetrico del piano regolatore generale vigente, in scala 1:5000, comprendente la nuova stazione ferroviaria e tutta la zona cittadina circostante, interessata dal nuovo piano particolareggiato studiato dal comune di Milano;

2) planimetria, in scala 1 1000. del piano particolareggiato con delimitazione dell'area entro cui dovrà studiarsi il nuovo fabbricato viaggiatori e la planivolumetria della zona cittadina adiacente, oggetto del bando;

3) pianta quotata nella scala 1 : 500 del nuovo piazzale interno ferroviario.

Art. 4.

Al concorso potranno partecipare tutti gli architetti e gli ingegneri italiani che siano iscritti al relativo albo professionale, anche se dipendenti da pubbliche Amministrazioni.

Qualora un progetto venga presentato da un gruppo di architetti o ingegneri ciascuno dei componenti del gruppo dovrà possedere i suddetti requisiti.

Art. 5.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura e spese dei concorrenti prima delle ore 12 del giorno 12 novembre 1956 al seguente indirito:

Segreteria del Concorso Nuovo fabbricato viaggiatori Milano Porta Nuova
Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Piazza della Croce Rossa Portineria principale
ROMA

Non sarà ammessa alcuna tolleranza, neppure nei casi di ritardi ferroviari, postali o di altri mezzi di trasporto, intendendosi con ciò che l'invio a destinazione degli elaborati rimane sotto la piena responsabilità dei concorrenti.

Gli elaborati non dovranno essere firmati dai concorrenti, ma dovranno essere contrassegnati con un motto. I nomi, cognomi ed indirizzi dei concorrenti dovranno essere scritti in foglio da mettersi in una busta sigillata, contenente pure il certificato di iscrizione per il 1955 e 1956 all'albo professionale.

La busta sigillata dovrà essere contrassegnata con lo stesso motto.

Gli elaborati porteranno la intestazione generale « Concorso per il progetto del fabbricato viaggiatori della nuova stazione di Milano Porta Nuova » e la stessa indicazione sarà ripetuta esternamente alla busta.

I progetti che perverranno alla segreteria del concorso, presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato in Roma Piazza della Croce Rossa, dopo trascorso il termine sopraindicato non saranno presi in esame, ma saranno trattenuti a disposizione degli autori, fino a trenta giorni dalla data di chiusura del Concorso. Poi verranno restituiti al recapito dell'autore a tutte sue spese, salvo che nel frattempo egli disponesse diversamente.

Nessuna responsabilità potrà contestarsi alla Amministrazione ferroviaria per danneggiamento o per dispersione, che, per qualsiasi motivo, si avverassero nei progetti dopo trascorso il detto termine.

Art. 6.

I progetti verranno esaminati e giudicati da una Commissione nominata dal Ministro per i trasporti e così costituita:

Presidente, rappresentante le ferrovie dello Stato;

un membro designato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici (Sezione urbanistica);

quattro membri designati dalle ferrovie dello Stato;

quattro membri designati dal sindaco di Milano;

un architetto designato dal Consiglio nazionale degli ordini professionali;

un ingegnere designato dal Consiglio nazionale degli ordini professionali;

un architetto designato dal Consiglio dell'ordine professionale di Milano;

un ingegnere designato dal Consiglio dell'ordine professionale di Milano;

un membro designato dalla Direzione generale delle belle arti;

un membro designato dall'Istituto nazionale di urbanistica;

due segretari (senza diritto di voto) designati dalle ferrovie dello Stato e dal comune di Milano.

Nell'eventualità di parità di voti, il voto del presidente ha la prevalenza.

Le deliberazioni della Commissione saranno ritenute valide, purchè siano presenti almeno 3/4 dei membri. Parimenti saranno valide le deliberazioni adottate a maggioranza relativa nel caso si verificassero astensioni di voto.

Art. 7.

Per la premiazione dei progetti meritevoli è messo a disposizione un apposito fondo che consentirà di corrispondere eventuali quattro ordini di premi in relazione alla graduatoria di merito risultante dal giudizio della Commissione.

Verranno corrisposti i premi di cui alla seguente tabella *A*) quando nei singoli ordini risulti classificato un solo progetto, sia esso presentato da persona o gruppo:

TABELLA *A*)

I premio	L. 8.000.000;
II premio	L. 4.000.000;
III premio	L. 2.000.000;
IV premio	L. 1.000.000.

Nella prevista eventualità che la Commissione ritenga di classificare per uno o più ordini di premi due progetti ex-aequo, l'importo singolo dei rispettivi premi è pari ai 7/10 del premio unico assegnato alla corrispondente categoria, come risulta dalla seguente tabella *B*):

TABELLA *B*)

2 primi	premi di L. 5.600.000 ciascuno;
2 secondi	premi di L. 2.800.000 ciascuno;
2 terzi	premi di L. 1.400.000 ciascuno;
2 quarti	premi di L. 700.000 ciascuno.

Nel caso in cui la Commissione giudicatrice a suo insindacabile giudizio non ritenesse alcun progetto meritevole del 1° premio, verranno assegnati soltanto i premi delle altre tre categorie, nelle misure previste nelle tabelle *A*) *B*).

Detti premi verranno corrisposti agli aventi diritto dopo che i risultati del concorso saranno stati ratificati dal Ministro per i trasporti, sentito anche il parere del comune di Milano.

Art. 8.

Con la corresponsione dei premi le Amministrazioni Ferroviaria e Comunale acquistano la piena e definitiva proprietà dei progetti premiati.

Art. 9.

Dopo la conclusione del concorso, per addivenire alla realizzazione di quanto oggetto del bando si procederà come appresso specificato:

Il Ministro per i trasporti, limitatamente alla parte di competenza dell'Amministrazione ferroviaria, in relazione alle tre previste possibilità di risultato del concorso (vedi art. 7), disporrà o di dare esecuzione al progetto vincitore singolo del 1° premio o di scegliere per l'esecuzione quello fra i due progetti eventualmente primi classificati ex-aequo, meglio rispondente ai bisogni ferroviari, o, infine, di far redigere direttamente dall'Amministrazione ferroviaria il progetto da realizzare, qualora nessuno di quelli presentati al concorso venga giudicato meritevole del 1° premio.

In quest'ultimo caso l'Amministrazione ferroviaria avrà la facoltà di avvalersi di tutti quegli elementi dei progetti premiati che ritenesse utili, senza che gli autori dei medesimi possano accampare diritti di sorta (vedi art. 8).

La corresponsione dei premi taciterà pure, integralmente, ogni diritto dei partecipanti al concorso, anche nei confronti dell'Amministrazione comunale, la quale avrà piena facoltà di utilizzare o non, in tutto od in parte, ai propri fini, i progetti premiati senza corresponsione di ulteriori compensi.

Art. 10.

L'Amministrazione ferroviaria nel caso che il Ministro abbia deciso di dare esecuzione al progetto sia esso vincitore, oppure scelto fra i primi due classificati, potrà affidare a suo insindacabile giudizio, all'autore del progetto (persona o gruppo) la consulenza tecnico-artistica sulla costruzione, riservandosi peraltro di apportare nello sviluppo particolareggiato del progetto stesso, tutte quelle varianti che ritenesse opportuno nel proprio interesse.

Per disciplinare i rapporti fra l'autore e l'Amministrazione ferroviaria verrà stipulata apposita convenzione che stabilirà anche le modalità del pagamento, da farsi ratealmente, in ragione dello sviluppo dei lavori, di un compenso fisso di L. 6.000.000 che sarà corrisposto all'autore per tutte le sue prestazioni, in aggiunta al premio di cui all'art. 7, qualunque sia per risultare l'importo delle opere che verranno eseguite. Nel caso che il progetto prescelto sia stato presentato da un gruppo di concorrenti, detta convenzione verrà stipulata con uno solo di essi e col medesimo e con lui soltanto verranno mantenuti i rapporti durante lo svolgimento dei lavori. All'uopo gli architetti ed ingegneri, che si siano riuniti in gruppo per concorrere con un unico progetto, dovranno indicare nel foglio da presentare in busta sigillata, come prescritto all'art. 5, il nome e cognome dell'associato che assumerà eventualmente la rappresentanza del gruppo nei confronti dell'Amministrazione ferroviaria.

Tale designazione verrà convertita in regolare procura legale al momento della stipulazione della convenzione.

Art. 11.

La partecipazione al concorso importa per i concorrenti l'accettazione incondizionata di tutte le norme del presente bando ed il concorso stesso si intende esaurito con l'avvenuta corresponsione dei premi di cui all'art. 7.

Art. 12.

Contro la graduatoria della Commissione e le deliberazioni di cui agli articoli precedenti, non è ammesso alcun reclamo di qualsiasi natura.

I progetti non premiati, fino al termine di sessanta giorni dalla data in cui, a mezzo di stampa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà reso di pubblica ragione il risultato del concorso, verranno tenuti a disposizione degli autori, i quali dovranno a proprie cure e spese ritirarli dai locali di deposito che saranno indicati dalla Segreteria della Commissione.

Scaduto tale termine i progetti non ritirati verranno distrutti.

Nessuna responsabilità le Amministrazioni sopracitate assumono circa la buona conservazione dei progetti presentati.

Art. 13.

A richiesta, da indirizzarsi indifferentemente alle segreterie del concorso presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato, piazza Croce Rossa Roma e presso il Palazzo municipale, via Larga 12 Milano, verrà fornita una copia del bando e dei relativi allegati contro pagamento di L. 2000, se ritirate alle sedi, e di L. 2200 se da inviarsi a mezzo posta.

In questo secondo caso la spedizione sarà effettuata come « Stampa raccomandata » e le Amministrazioni ferroviaria e comunale non risponderanno degli eventuali smarrimenti, disguidi e ritardo.

Per eventuali chiarimenti i concorrenti potranno rivolgersi alla segreteria del concorso dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni feriali.

Roma, addì 4 luglio 1956

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

Il sindaco di Milano
V. FERRARI

Il direttore generale
G. di RAIMONDO

(4074)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami e per titoli a quattro posti di fisico ed ingegnere elettrotecnico aggiunto in prova (grado 10°, gruppo A).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il bando di concorso per esami e per titoli a quattro posti di fisico ed ingegnere elettrotecnico aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*), nel ruolo del personale civile dei fisici ed ingegneri elettrotecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali, riservato ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 167 del 7 luglio 1956;

Considerata la necessità di prorogare di altri trenta giorni il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami e per titoli a quattro posti di fisico ed ingegnere elettrotecnico aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*), riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, di cui all'art. 3 del bando, è prorogato di altri trenta giorni, cioè fino al 5 settembre 1956.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 agosto 1956

p. *Il Ministro*: BOVETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *agosto* 1956
Registro n. 25, *foglio n.* 55

(4088)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.